ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1
Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE)
Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275
Cod. Mecc. : VEIC85100L – E-Mail veic85100l@istruzione.it
PEC: veic85100l@pec.istruzione.it

CHIARIMENTI GESTIONE COVID

Chioggia, 20/01/2022

Si forniscono di seguito alcuni primi chiarimenti, laddove possibile e in attesa delle necessarie precisazioni di livello nazionale, al fine di semplificare l'interpretazione delle più recenti disposizioni ministeriali. Si rappresenta che tali precisazioni potrebbero subire modifiche qualora subentrassero ulteriori chiarimenti da parte dei Ministeri competenti.

SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di un caso di positività per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: sospensione dell' attività didattica per 10 giorni; quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

SCUOLA PRIMARIA

In presenza di un solo caso di positività o più casi : per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede, la sospensione dell'attività in presenza, fino all'esito del tampone.
In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) e il medico o il pediatra (MMG/PLS) e non si rientra a scuola.
Per gli alunni a contatto stretto con un parente possono continuare a frequentare ed a consumare il pasto, si raccomanda ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri , unica prevenzione devono portare la mascherina FFP2.

SCUOLE MEDIE

In presenza di un caso di positività: per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono diverse in base allo stato vaccinale.

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: sospensione dell'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni quarantena di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni.

Team scuola COVID-19 **BAMBINI/ALUNNI**

			SANITÀ		ATTIVITÀ DIDATTICA
			Misura sanitaria	Test	In autonomia del Dirigente
Infanzia	1 caso		Quarantena 10gg	T10	Sospesa 10gg
Primarie	1 caso		Sorveglianza con test	T0 e T5	Rientro a scuola con test negativo
	≥ 2 casi		Quarantena 10gg	T10	DAD per 10gg
Secondarie	1 caso		Auto-sorveglianza	Su base volontaria	In presenza FFP2 per 10gg
	2 casi	Vaccinati	Auto-sorveglianza	Su base volontaria	In presenza FFP2 per 10gg
		Non vaccinati	Quarantena 10gg	T10	DAD per 10gg
	≥ 3 casi		In base a stato	In base a stato	DAD per 10gg

L'istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

REGIONE DEL VENETO

CHIARIMENTI SU CASI SPECIFICI

1. Un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con un caso positivo può frequentare la scuola?
Sì, un docente/alunno guarito/vaccinato da meno di 120 giorni e convivente con positivo può andare a scuola in regime di auto-sorveglianza utilizzando sempre la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Si precisa che in caso di comparsa di sintomi è necessario contattare il proprio medico per effettuare un test e porsi in isolamento in attesa dell'esito.

2. Un docente/alunno appena guarito e convivente con familiari ancora positivi può riprendere le normali attività all'atto della ricezione del proprio tampone negativo di guarigione?
Sì, un docente/alunno appena guarito e convivente con familiari ancora positivi, può riprendere le normali attività all'atto della ricezione del proprio tampone negativo di guarigione, indipendentemente dalla convivenza con i familiari positivi purché rispetti quanto previsto dalla Circolare n. 60136 del 30/12/2021 per i guariti da meno di 120 giorni, ovvero sorvegliando la comparsa di sintomi per 5 giorni e mantenendo obbligatoriamente la mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto con caso positivo.

3. Dove possono essere effettuati i test di "Auto-sorveglianza" per i ragazzi delle scuole secondarie?
Tali test sono effettuati su base volontaria e sono riservati ai soggetti asintomatici. Il test può essere svolto gratuitamente direttamente dal proprio Medico Curante (MMG/PLS) oppure, con prescrizione del medico stesso, accedendo alle Farmacie o alle Strutture private aderenti al protocollo.

4. È possibile effettuare test in auto-somministrazione (es. test fatti a casa) per la "sorveglianza con testing" o per la fine quarantena?
No, allo stato attuale tali test possono essere un supporto per l'auto-valutazione ma non sono validi ai fini dei protocolli nazionali di sorveglianza scolastica e non sono validi per definire la fine della quarantena o dell'isolamento.

5. Se un bambino/ragazzo è risultato positivo ad un auto-test fatto a casa, vanno applicate le misure previste a scuola?
No, tali test non sono riconosciuti nella definizione di caso confermato. La famiglia deve rivolgersi al Medico Curante (MMG/PLS) per valutare come procedere nel caso specifico.

6. Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo una quarantena per un contatto scolastico?
È possibile rientrare, nel rispetto dei tempi previsti dalla sospensione dell'attività, presentando attestazione di avvenuta effettuazione del test e di avvenuto rilascio del relativo risultato. Non sono necessarie altre certificazioni rilasciate dal SISP o dal Medico Curante.

7. Cosa è necessario presentare alla scuola per il rientro dopo una quarantena per un contatto extra-scolastico?
Nel caso in cui sia stato disposto un provvedimento di quarantena dal SISP o dal Medico Curante (MMG/PLS), è sufficiente presentare l'attestazione di avvenuta effettuazione del test, eseguito nei tempi indicati nel provvedimento di quarantena, e di avvenuto rilascio del relativo risultato. Non è necessaria altra certificazione rilasciata dal SISP o dal Medico Curante.